

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XII Commissione,

considerato che:

il decreto del Ministro della sanità del 1° febbraio 1991, ha rideterminato le forme morbose che danno diritto alla esenzione dalla spesa sanitaria, individuando le prestazioni diagnostiche strumentali per le quali vale tale esenzione;

il citato decreto individua tra le forme morbose che danno diritto all'esenzione il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, malattie infiammatorie croniche dell'intestino;

le previsioni del citato decreto appaiono tuttavia fortemente carenti, non prevedendo talune prestazioni di tipo terapeutico e diagnostico che appaiono irrinunciabili per i pazienti affetti dalle patologie indicate in precedenza. In particolare: 1) l'articolo 1, comma 28, non include, ad esempio, tra i farmaci per i quali vale la esenzione, gli immunosoppressori, mal-

grado l'efficacia terapeutica dagli stessi dimostrata, o il ferro, che, in determinati periodi, deve essere assunto in dosi elevate e per lungo tempo per far fronte alle carenze determinate da sistematiche carenze ematiche, 2) l'articolo 3, comma 32, non include, tra gli esami strumentali necessari per il monitoraggio dei pazienti e per i quali vale la esenzione, gli indici epatici, gli indici di funzione renale ed alcuni altri parametri ematologici, metabolici e nutrizionali, nonché gli indici ematochimici di infiammazione, necessari per controllare l'evoluzione della patologia,

impegna il Governo

a adottare le iniziative opportune per adeguare le disposizioni vigenti alle reali necessità dei pazienti affetti dalle patologie richiamate, già fortemente penalizzati nella loro vita quotidiana dall'essere affetti da una malattia cronica ed inguaribile.

(7-00110) « Lumia, Giannotti, Guidi, Carlesi, Giacolone, Mangiacavallo, Valpiana, Battaglia, Buffo, Caccavari, Maura Cosutta, Divella, Fioroni, Gambale, Jannelli, Saia ».